



## Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

### Indice

#### Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte di giustizia Ue, sezione VII, 23 aprile 2020, sulle pratiche commerciali scorrette in relazione ai prezzi dei biglietti non trasparenti applicati dalla compagnia area Ryanair.

#### Corte di cassazione, sezioni unite civili

2. Cass. civ., sez. un., 15 aprile 2020, n. 7839, sull'eccesso di potere giurisdizionale;
3. Cass. civ., sez. un., 14 aprile 2020, n. 7824, sussiste la giurisdizione del giudice contabile in relazione all'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali di società *in house*.

#### Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

4. Cons. Stato, sez. III, 21 aprile 2020, n. 2545, sul decreto di ammonimento emesso dal Questore;
5. Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2020, n. 2496, sull'accesso civico agli atti della Guardia di Finanza;
6. Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2020, n. 2489, alla Corte costituzionale le conseguenze dell'esito negativo della notificazione per causa imputabile al notificante;
7. Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2376, alla Corte di giustizia Ue la procedura di valutazione dei ricercatori universitari per la chiamata nel ruolo dei professori associati;

8. **Cons. Stato, sez. III, 6 aprile 2020, n. 2305**, sulla modalità di presentazione delle liste per le elezioni regionali, alternativa alla raccolta di sottoscrizioni, nella Regione Sardegna;
9. **Tar per la Lombardia, Milano, 22 aprile 2020, n. 596**, sull'accordo quadro per la valutazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2;
10. **Tar per il Lazio, Roma, 20 aprile 2020, n. 2915**, sulla composizione del Comitato di esperti nominata per proporre misure necessarie per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e per la ripresa graduale nei diversi settori;

### Consiglio di Stato – Pareri

11. **Cons. di Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, 23 aprile 2020, n. 796**, parere sullo schema delle disposizioni integrative e correttive al codice della nautica da diporto.

### Normativa

12. **DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26** Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. (GU Serie Generale n. 103 del 20-04-2020). Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2020;
13. **ANAC - DELIBERA numero 312 del 09 aprile 2020** Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni.

### Corte di giustizia dell'Unione europea

**(1)**

**La Corte di giustizia Ue condanna la compagnia area Ryanair per pratiche commerciali scorrette per i prezzi dei biglietti non trasparenti.**

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione VII, sentenza 23 aprile 2020, C - 28/19 - Ryanair Ltd contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust](#)

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 18 dicembre 2018, n. 7299, ha rimesso alla Corte di giustizia Ue la seguente questione: se l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che gli oneri di *web check-in* dei passeggeri, l'IVA applicata alle tariffe e ai supplementi facoltativi per i voli nazionali nonché la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo rientrano nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili e prevedibili, ai sensi della seconda frase di tale disposizione, oppure in quella dei supplementi di prezzo opzionali, ai sensi della quarta frase della medesima disposizione.

La Corte di giustizia Ue ha evidenziato che, in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1008/2008, il prezzo finale da pagare per il trasporto aereo di un passeggero deve essere sempre indicato e includere, tra l'altro, tutte le tariffe passeggeri, come definite all'articolo 2, punto 18, di detto regolamento, nonché le tasse, i diritti e i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta. L'articolo 23, paragrafo 1, terza frase, del regolamento summenzionato precisa che l'offerta deve indicare almeno i diritti aeroportuali nonché i diritti, tasse e supplementi connessi alla sicurezza o ai carburanti, dove tali voci sono addizionate alle tariffe aeree passeggeri.

La Corte ha precisato al riguardo che le tasse, i diritti ed i supplementi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, seconda e terza frase, del regolamento n. 1008/2008 non possono essere inclusi nella tariffa passeggeri, ma devono essere indicati separatamente (sentenza del 6 luglio 2017, *Air Berlin*, C-290/16, EU:C:2017:523, punto 36). Risulta inoltre dal punto 35 della sentenza del 15 gennaio 2015, *Air Berlin* (C-573/13, EU:C:2015:11), che i diversi elementi che compongono il prezzo finale da pagare, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1008/2008, devono essere precisati sin dalla prima indicazione del prezzo dei servizi aerei.

Inoltre, l'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n. 1008/2008 stabilisce che i supplementi di prezzo opzionali devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione e che la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell'esplicito consenso dell'interessato («*opt-in*»).

Pertanto, quando il consumatore è chiamato a scegliere tra almeno due modalità di *check-in*, occorre constatare che la modalità di *check-in* offertagli nel corso del processo di prenotazione non è necessariamente un servizio obbligatorio né indispensabile per il suo trasporto. Infatti, qualora il vettore aereo proponga un servizio di *web check-in* a pagamento offrendo nel contempo soluzioni alternative che consentano ai passeggeri di effettuare il *check-in* gratuitamente, gli oneri di *web check-in* dei passeggeri non possono essere considerati un elemento inevitabile del prezzo finale da pagare, ai sensi della seconda frase dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, ma devono essere qualificati come supplemento di prezzo opzionale, ai sensi della quarta frase di tale disposizione, che il consumatore può scegliere di accettare o rifiutare.

Tali oneri possono essere considerati inevitabili solo nell'ipotesi in cui tutte le modalità di *check-in* proposte dal vettore aereo siano a pagamento oppure qualora, come rilevato dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, non venga proposta al consumatore alcuna opzione tra più modalità di *check-in*. Infatti, nel primo caso, il consumatore dovrà, in un modo o nell'altro, pagare oneri di *web check-in*, dal momento che l'apparente libertà di scelta che gli è lasciata è solo illusoria, mentre, nel secondo caso, il consumatore non ha, in realtà, nessun'altra scelta se non quella di effettuare il *web check-in*.

Spetterà quindi al giudice del rinvio verificare se Ryanair abbia proposto ai passeggeri una possibilità di *check-in* gratuito. Qualora quest'ultima abbia proposto soltanto la possibilità di *web check-in* a pagamento, come rilevato dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, o qualora essa abbia proposto, quale alternativa al servizio di *web check-in* a pagamento, solo modalità di *check-in* a pagamento, come affermato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, si dovrà concludere che il cliente non poteva evitare di pagare gli oneri connessi al *check-in* e che questi ultimi, la cui prevedibilità risulta dalla politica tariffaria del vettore aereo, rientrano nell'ambito degli

elementi di prezzo inevitabili e prevedibili, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1008/2008.

Con riguardo all'IVA applicata alle tariffe dei voli nazionali, occorre constatare che si tratta di una tassa, ai sensi della seconda e della terza frase dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, e che tale tassa, relativa alle tariffe aeree passeggeri, è inevitabile e prevedibile, ai sensi della terza frase di tale disposizione, in quanto è prevista dalla normativa nazionale e si applica automaticamente in occasione di qualsiasi prenotazione di un volo nazionale.

Con riguardo, invece, all'IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, occorre considerare, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, che si tratta di un supplemento di prezzo opzionale, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n. 1008/2008. Infatti, benché possa essere qualificata come inevitabile a causa del suo carattere obbligatorio, l'IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali non può essere considerata prevedibile, poiché è intrinsecamente connessa ai supplementi facoltativi la cui scelta spetta esclusivamente al passeggero. Orbene, il vettore aereo non può avere conoscenza, sin dall'inizio, dei supplementi opzionali che il cliente sceglierà, cosicché l'importo dell'IVA relativa a tali supplementi non può essere incluso nel prezzo finale prevedibile che deve essere indicato al momento della pubblicazione dell'offerta.

Per quanto riguarda la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo, occorre constatare che il carattere prevedibile (oltre che inevitabile) di tale tariffa è indubbio, in quanto la sua applicazione è riconducibile alla politica stessa del vettore aereo in materia di modalità di pagamento.

La Corte di giustizia Ue ha, quindi, affermato il seguente principio: *“L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che gli oneri connessi al check-in dei passeggeri il cui pagamento non può essere evitato in mancanza di modalità alternative di check-in gratuito, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata alle tariffe dei voli nazionali nonché la tariffa amministrativa per gli*

*acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo costituiscono elementi di prezzo inevitabili e prevedibili, ai sensi della seconda frase di tale disposizione. Per contro, detta disposizione deve essere interpretata nel senso che gli oneri connessi al check-in dei passeggeri il cui pagamento può essere evitato avvalendosi di un'opzione di check-in gratuito nonché l'IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali costituiscono un supplemento di prezzo opzionale, ai sensi della quarta frase della medesima disposizione."*

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News, da parte dell'Ufficio Studi, massimario e formazione.**

## **Corte di cassazione, sezioni unite civili**

**(2)**

**Le Sezioni unite si pronunciano sull'eccesso di potere giurisdizionale, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2018, n. 5424.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 15 aprile 2020, n. 7839 – Pres. Mammone, Est. Graziosi.](#)**

Le Sezioni unite hanno confermato l'orientamento consolidato secondo cui *"L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento "abnorme o anomalo" ovvero abbia comportato uno "stravolgimento" delle "norme*

*di riferimento", atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione."*

Le Sezioni unite, hanno, in particolare, dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto, pur formalmente argomentando per prospettare la sussistenza della violazione dei limiti esterni di giurisdizione, quel che entrambi i motivi del ricorso lamentano sono il preteso difetto di un approfondito esame, da parte del giudice amministrativo, del provvedimento della stazione appaltante (il quale, dal canto suo, sarebbe stato formulato sulla base esclusivamente degli atti istruttori penali, senza operare un autonomo accertamento dei fatti) e, parimenti, l'ulteriore difetto di una motivazione adeguatamente approfondita nonostante che la stazione appaltante - sempre ad avviso della ricorrente - abbia, in conclusione, valutato diversamente rispetto allo stesso giudice penale.

Le Sezioni unite, inoltre, hanno evidenziato che l'eventualmente erronea omissione del rinvio pregiudiziale non è inclusa nel perimetro di vaglio presidiato da tali motivi, in quanto non integra un eccesso di potere giurisdizionale, costituendo invece un errore di diritto che, come tale, permane nel *proprium* dell'attività giurisdizionale stessa, comprensivo in effetti anche degli errori in iudicando e in procedendo, pure qualora attengano alla normativa eurounitaria: violazioni, queste ultime, che potrebbero semmai dar luogo a responsabilità dello Stato nei confronti del cittadino che ne abbia tratto danno, ma che non impongono l'alterazione della struttura giurisdizionale nazionale, nel senso di privare i giudici speciali della loro completa autonomia nello *jus dicere*

rendendo la Corte di cassazione organo di controllo del contenuto giuridico di decisioni assunte non da giudici ordinari, bensì nell'ambito di altro plesso di cui la giurisdizione è nel caso concreto sussistente (così Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2019 n. 29085, proprio in riferimento a una decisione del Consiglio di Stato, ha negato che il suo contrasto in generale con il diritto

europeo integri, di per sé, l'eccesso di potere giurisdizionale denunciabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., in quanto "anche la violazione delle norme dell'Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione").

### (3)

**Le Sezioni unite dichiarano la giurisdizione del giudice contabile in relazione all'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali di società partecipate da enti pubblici, con particolare riguardo alle società *in house*.**

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 14 aprile 2020, n. 7824 – Pres. Virgilio, Est. Scarano.](#)**

Le Sezioni unite hanno precisato che la verifica *della ricorrenza dei requisiti propri della società in house, i quali costituiscono il presupposto della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle norme ed alle previsioni statutarie vigenti alla data del fatto illecito ( cfr. Cass. civ., sez. un., 28/6/2018, n. 17188 ), e la cognizione in ordine all'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei conti solo nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in house providing, i quali devono risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all'epoca, non avendo alcun rilievo la loro ricorrenza in fatto, essendo al riguardo essenziale, anche se l'ente privato societario rimane pur sempre centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente*



*partecipante, che siano resi manifesti nei rapporti interni ed esterni il carattere istituzionalmente servente della società in house e la sua fisionomia di mera articolazione della P.A. da cui promana, in contrapposizione a quella di soggetto giuridico esterno e autonomo dalla P.A.*

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali**

**Le massime e le relative appendici sono state redatte dal Cons. Giulia Ferrari e possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale. La massima n. 5 è stata redatta dall'Ufficio studi, massimario e formazione.**

**(4)**

**La III Sezione si pronuncia sui presupposti del decreto di ammonimento del Questore emesso ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.l. n. 11 del 2009, convertito con l. n. 38 del 2009.**

**[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 21 aprile 2020, n. 2545 – Pres. Frattini, Est. Fedullo](#)**

Ai fini dell'adozione del decreto di ammonimento emesso ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.l. n. 11 del 2009, convertito con l. n. 38 del 2009, l'art. 612 *bis* c.p., che fornisce la cornice entro cui collocare la valutazione operata dal Questore, anche solo in chiave prognostica, dei comportamenti dell'ammonendo, fa riferimento alla reiterazione di condotte di "minaccia o molestia", ponendo il fulcro della fattispecie sulle conseguenze derivatene sulla condizione psichica ed esistenziale della vittima; costituendo la molestia un *minus*, secondo uno spettro di progressione aggressiva, rispetto

alla minaccia, sono suscettibili di integrare la prima anche condotte che, senza rappresentare al soggetto passivo un male ingiusto, integrino comunque una forma di indesiderata interferenza nella sfera privata del medesimo e delle sue più strette relazioni, sottraendola al libero controllo decisionale dell'interessata al fine di condizionarla secondo i disegni e le finalità proprie dell'autore della molestia.

Ha chiarito la Sezione che l'art. 8, d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito in l. n. 38 del 23 aprile 2009, ha previsto che fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p. la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.

Ha aggiunto la Sezione che lo strumento dell'ammonimento è essenzialmente destinato a prevenire la recrudescenza dei fenomeni patologici talvolta caratterizzanti le relazioni umane, anche di impronta affettiva, laddove una delle parti assuma atteggiamenti di prevaricazione ed indebita ingerenza nella sfera morale dell'altra.

La finalità preventiva della misura è destinata ad operare sia sul piano dell'evoluzione delle vicende relazionali che hanno manifestato sintomi degenerativi, laddove l'autore delle condotte descritte si attenga all'ammonimento del questore, sia sul piano strettamente processuale, laddove la vittima, una volta conseguito l'effetto preventivo proprio dell'ammonimento da essa sollecitato, si astenga dal presentare la querela, costituente ordinariamente la condizione di procedibilità del reato di cui all'art. 612 *bis* c.p..

La correlazione tra la disciplina amministrativa e quella penale, insieme alla finalità preventiva della disposizione, nel duplice senso innanzi evidenziato,

induce a ritenere che l'intervento del Questore non sia ancorato ai medesimi presupposti di quello penale, distinguendosene sia sul piano della ricognizione dei fatti atti a legittimarlo sia in relazione ai mezzi di prova utili al loro accertamento.

Dal primo punto di vista, infatti, esso è legittimato anche da condotte che, pur non possedendo gli stringenti requisiti di cui all'art. 612 *bis* c.p., si rivelino potenzialmente atti ad assumere, sulla base della loro concreta manifestazione fenomenica, connotati delittuosi; dal secondo punto di vista, invece, è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione l'apprezzamento della fondatezza della richiesta, in relazione alla attendibilità dei fatti segnalati, e l'individuazione degli elementi di riscontro eventualmente necessari.

(5)

**La IV Sezione si pronuncia sull'accesso civico agli atti della Guardia di Finanza.**

**[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 20 aprile 2020, n. 2496 – Pres. Poli, Est. Carluccio](#)**

Deve essere escluso l'accesso generalizzato, oltre che quello cd. semplice, avente ad oggetto la documentazione della Guardia di Finanza suscettibile di rivelare gli aspetti organizzativi - nell'ambito dei quali è essenziale la componente delle risorse umane - costituenti i punti di forza o di debolezza dell'organizzazione delle funzioni pubbliche tutelate, in quanto tale esclusione è coerente con l'obiettivo di evitare che la conoscenza di tali informazioni venga utilizzata per mettere in pericolo le funzioni primarie dello Stato; tale obiettivo è conseguito, in una equilibrata applicazione del

limite previsto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 33 del 2013, secondo un canone di proporzionalità, proprio del test del danno, rispetto alle eccezioni assolute richiamate dal comma 3 dello stesso articolo, attraverso il rinvio ad interessi che già erano oggetto di protezione rispetto all'accesso cd. semplice.

La Sezione ha deciso una controversia avente ad oggetto l'istanza di accesso civico generalizzato con cui è stato richiesto alla Guardia di Finanza di conoscere il numero totale di ore/persona impiegate in attività di produzione diretta nell'intero territorio nazionale, espresso in modo aggregato e non distinto per singole missioni istituzionali. Tale istanza era stata respinta dall'Amministrazione.

La Sezione, nel confermare la sentenza di primo grado, ha evidenziato che non può sfuggire la circostanza che l'acquisizione di dati nella estesa misura richiesta con l'accesso, unitamente a quelli già pubblici (ed in connessione con la diffusione a mezzo internet consentita per i dati acquisiti con l'accesso civico generalizzato dagli artt. 3 e 7, d.lgs. n. 33 del 2013), con ogni ragionevole probabilità costituirebbe, grazie all'utilizzo delle moderne tecnologie, un concreto pericolo per interessi che il legislatore ha ritenuto di garantire con la protezione massima

L'impugnato diniego, quindi, trova il proprio fondamento, anche nell'art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui richiama gli altri casi di divieti inclusi nell'art. 24, comma 1 l. n. 241 del 1990, in stretto collegamento con la garanzia che il diniego debba essere necessario per evitare un pregiudizio concreto all'interesse pubblico oggetto di tutela assoluta, richiesta dallo stesso art. 5-bis, comma 1.

Così, l'accesso civico - che è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi inerenti alla sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e alle questioni militari (art. 5-bis cit. lett. a),

b) e c) - per il tramite del rinvio del comma 3 all'art. 24 della l. n. 241 del 1990, sottostà ad un divieto assoluto "nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti....amministrativi generali di pianificazione e di programmazione" (art. 24, comma 1, lett. c), che ne prevede la perimetrazione attraverso l'individuazione delle categorie di documenti formati dalle Amministrazioni di settore e sottratti all'accesso ex art. 24, comma 2, cit.).

E' difficile escludere che dall'ampia richiesta di accesso, sia pure relativa solo al parametro delle ore/persona impiegate, non sia quanto meno possibile inferire - tanto più con l'uso combinato dei nuovi strumenti tecnologici e degli innovativi strumenti di indagine, propri della scienza gestionale applicata alla organizzazione delle risorse umane - informazioni utili concernenti quelle aree sottratte all'accesso civico dalle disposizioni del d.m. prima esposte, con possibile pericolo di un pregiudizio ai superiori interessi pubblici tutelati.

D'altra parte, la garanzia a presidio della portata generale e "democratica" del diritto di accesso generalizzato come conformato dalla riforma del 2016 - individuata dal legislatore nella necessità di un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici cui ha attribuito priorità nella scala di valori per poter fondare un legittimo diniego - non può che apprezzarsi e tradursi in un giudizio probabilistico. Con la conseguenza che, se è vero che - come deduce l'appellante, richiamando un arresto di questo Consiglio (sez. III, n. 1546 del 2019) - per fondare un legittimo diniego non è sufficiente il rischio di un pregiudizio generico e astratto, non può negarsi che sia, invece, idoneo il pericolo concreto di un pregiudizio desunto secondo un giudizio di probabilità che parta, come nella fattispecie, da basi concrete.

Si può quindi trarre la conseguenza che, nella fattispecie, l'Amministrazione ha legittimamente esercitato un potere (vincolato), preceduto da un'attenta e motivata valutazione in ordine alla ricorrenza, rispetto alla istanza proposta,

di una eccezione assoluta, procedendo alla sussunzione del caso nell'ambito dell'eccezione assoluta, che è di stretta interpretazione, ma pur sempre tenendo conto della particolare sensibilità degli interessi protetti. Non si è corso il rischio, quindi, di sottrarre all'accesso generalizzato interi ambiti di materie, che sarebbe stato in contraddizione con il principio di libertà fondamentale, euro unitario oltre che costituzionale, che ne ha supportato l'introduzione nel nostro ordinamento.

Infatti, escludere dall'accesso generalizzato, oltre che da quello cd. semplice, la documentazione suscettibile di rivelare gli aspetti organizzativi - nell'ambito dei quali è essenziale la componente delle risorse umane - costituenti i punti di forza o di debolezza dell'organizzazione delle funzioni pubbliche tutelate, è coerente con l'obiettivo di evitare che la conoscenza di tali informazioni venga utilizzata per mettere in pericolo le funzioni primarie dello Stato. E tale obiettivo è conseguito, in una equilibrata applicazione del limite previsto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 33 del 2013, secondo un canone di proporzionalità, proprio del test del danno, rispetto alle eccezioni assolute richiamate dal comma 3 dello stesso articolo, attraverso il rinvio ad interessi che già erano oggetto di protezione rispetto all'accesso cd. semplice.

In definitiva, l'Amministrazione ha verificato per il caso alla sua attenzione, e non rispetto ad un ambito di materie, se il filtro posto dal legislatore a determinati casi di accesso fosse o meno radicalmente incompatibile con l'accesso civico generalizzato quale esercizio di una libertà fondamentale da parte dei consociati.

La Sezione ha, peraltro, espressamente evidenziato che le conclusioni raggiunte trovano esplicita conferma nella sentenza dell'Adunanza plenaria n. 10 del 2020.

**La V Sezione rimette alla Corte costituzionale le conseguenze dell'esito negativo della notificazione per causa imputabile al notificante.**

**[Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 20 aprile 2020, n. 2489 – Pres. Barra Caracciolo, Est. Quadri](#)**

E' rilevante e non manifestamente infondate la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a., limitatamente alle parole «se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante », in relazione agli artt. 3, 24, 76, 111, 113 e 117, comma 1, Cost., nei termini esposti in motivazione, nonché in relazione ai principi generali della materia dell'equo processo e agli obblighi internazionali che ne derivano ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e ciò in quanto per un errore nella notifica che ha un rilievo meramente formale una volta che sia avvenuta la rinnovazione, finisce per porre un ostacolo procedurale che preclude definitivamente alla parte la possibilità di far valere la propria posizione dinanzi ad un giudice e costituisce una sostanziale negazione del diritto invocato, frustrando definitivamente la legittima aspettativa delle parti rispetto al bene della vita al quale aspiravano, senza un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco.

Ha ricordato la Sezione che la Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 2018, n. 132, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, c.p.a. (secondo cui "La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità di cui al comma 2") limitatamente alle parole "salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione", per

violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, e di coordinarle con le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressive di principi generali.

Per la Corte, la disposizione censurata, in primo luogo, si pone in aperto contrasto con l'art. 156, comma 3, c.p.c., il quale prevede la sanatoria *ex tunc* della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo, principio, questo, indubbiamente di carattere generale; in secondo luogo, non si pone in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi con riferimento alla notificazione degli atti processuali civili e con la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, antecedente all'entrata in vigore del codice, relativa proprio alla nullità della notificazione del ricorso.

Parimenti, nel caso di specie l'art. 44, comma 4, c.p.c. in primo luogo si pone in aperto contrasto con l'art. 291, comma 1, c.p.c., il quale prevede l'istituto della rinnovazione della notificazione del ricorso che impedisce ogni decadenza in omaggio al principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel processo, principio, questo, indubbiamente di carattere generale che discende direttamente dall'ordinamento, interpretato alla luce della Costituzione.

Invero, in conformità con l'indirizzo, espresso dalla sentenza della Corte costituzionale 12 marzo 2007, n. 77 in tema di *translatio iudicii*, che tendeva a circoscrivere i casi in cui l'errore processuale può compromettere in modo irrimediabile l'azione, al principio delineato dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui le disposizioni processuali non sono fine a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente - nel regolare questioni di rito - il vigente codice di procedura civile, che non sacrifica il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al "bene della vita" oggetto della loro contesa.



In secondo luogo, la disposizione censurata non si pone in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi con riferimento alla notificazione delle impugnazioni, per le quali parimenti la notifica dell'atto introduttivo va effettuata entro termini perentori senza trascurare la sua affermata estensione al rito avanti al giudice tributario per effetto del rinvio di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. civ., 2 agosto 2000, n. 10136).

Né il ricorso per cassazione, né il procedimento avanti al giudice tributario conoscono l'istituto della contumacia, ma in entrambi i procedimenti è pacifica, per la Corte di cassazione, l'applicazione dell'art. 291 c.p.c.

La disposizione censurata si pone, altresì, in aperto contrasto con la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, antecedente all'entrata in vigore del codice, relativa proprio alla nullità della notificazione del ricorso (cfr. Cons. Stato, 12 giugno 2009, n. 3747; 6 maggio 1989, n. 286; 17 febbraio 1986, n. 121).

Un ulteriore profilo di illegittimità della norma censurata si ravvisa rispetto ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità ricavabili dall'art. 3 della Costituzione.

L'irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità risultano manifesti anche ove si consideri che in tal modo viene a determinarsi un'ingiustificata lesione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, del principio di effettività di tutela di cui all'art. 111 e del diritto ad un processo equo ai sensi dell'art. 6 della Convenzione EDU, il quale, secondo la giurisprudenza della Corte europea, implica che eventuali limitazioni all'accesso ad un giudice possano essere ammesse solo in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

Quest'ultimo profilo configura una violazione dell'art. 117, comma primo, della Costituzione, per contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU (cfr. Corte costituzionale, 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349).

Infatti la norma di cui si contesta la legittimità, per un errore nella notifica che ha un rilievo meramente formale una volta che sia avvenuta la rinnovazione, finisce per porre un ostacolo procedurale che preclude definitivamente alla parte la possibilità di far valere la propria posizione dinanzi ad un giudice e costituisce una sostanziale negazione del diritto invocato, frustrando definitivamente la legittima aspettativa delle parti rispetto al bene della vita al quale aspiravano, senza un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco.

Infatti alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali sembra da escludere, in materia processuale, la compatibilità con la Costituzione di soluzioni dirette a conferire rilievo a meri formalismi che limitano il diritto d'azione compromettendone l'essenza, qualora non siano giustificati da effettive garanzie difensive o da concorrenti e prevalenti interessi di altra natura, rivelando, in molti casi, il fallimento della tutela giurisdizionale e della sua effettività.

Ed invero, la tutela delle situazioni giuridiche soggettive prevista dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, con particolare riguardo all'interesse legittimo, in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, implica la necessità di favorire la pronuncia di merito, scopo ultimo del processo, senza assecondare decisioni di rito che non siano in un rapporto ragionevole di proporzionalità con lo scopo perseguito.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News, da parte dell'Ufficio Studi, massimario e formazione.**

(7)

**La VI Sezione rimette alla Corte di giustizia Ue la procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati per i ricercatori universitari.**

**[Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 10 aprile 2020, n. 2376 – Pres. ed Est. Santoro](#)**

Deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione se la clausola 4 dell'accordo quadro di cui alla Direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, «Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato», intitolata «Principio di non discriminazione», letta unitamente agli artt. 20 e 21 del Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ed anche alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui agli artt. 24, commi 5 e 6, l. n. 240 del 2010, che riconosce ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della medesima legge, e ai ricercatori a tempo indeterminato, che parimenti abbiano conseguito la predetta abilitazione, rispettivamente il diritto e la possibilità (implementata con l'assegnazione di apposite risorse) di essere sottoposti – i primi alla scadenza del contratto, i secondi fino al 31 dicembre 2021 – ad un'apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre nessun diritto né possibilità analoghi vengono riconosciuti ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), in possesso della abilitazione scientifica nazionale, malgrado si tratti di lavoratori chiamati a svolgere, tutti indistintamente, identiche mansioni.

Ha ricordato la Sezione che la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-331/17 del 25 ottobre 2018 ha chiarito che «poiché la normativa nazionale di

cui trattasi nel procedimento principale non consente in nessuna ipotesi, nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, essa può instaurare una discriminazione tra lavoratori a tempo determinato di detto settore e lavoratori a tempo determinato degli altri settori, poiché questi ultimi, dopo la conversione del loro contratto di lavoro in caso di violazione delle norme relative alla conclusione di contratti a tempo determinato, possono diventare lavoratori a tempo indeterminato comparabili ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro».

La clausola 4 punto 1, applicabile in quel contesto ed intitolata «Principio di non discriminazione», stabilisce che «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».

La Corte di giustizia in quel caso aveva posto a confronto lavoratori a tempo determinato di diversi settori, e aveva accertato in tal modo la discriminazione subita in particolare da quelli del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Più recentemente nella sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione) 20 giugno 2019 nella causa C-72/18 sono state definite le «ragioni oggettive» di cui alla clausola 4 punto 1.

La Corte era chiamata a stabilire se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione segnatamente degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto.

La Corte ha quindi richiamato la propria giurisprudenza sull'esatta nozione di «ragioni oggettive» che permettono, senza incorrere in un'ingiustificata discriminazione, un differente trattamento nei confronti di lavoratori a tempo determinato, quanto alle condizioni di impiego, rispetto a lavoratori a tempo indeterminato con mansioni identiche o simili (tenuto conto delle qualifiche/competenze).

Ebbene, secondo la Corte, perché siano ravvisabili tali rilevanti «ragioni oggettive», si «richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenze del 13 settembre 2007, C-307/05, EU:C:2007:509, punto 53, e del 22 dicembre 2010, - C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 55, nonché del 5 giugno 2018, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 54)».

Alla luce di tali limpide considerazioni, la Corte ha dichiarato «che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale».

Ha aggiunto la Sezione che il ricercatore a tempo determinato di tipo A, nonostante svolga le stesse funzioni dei ricercatori a tempo determinato di tipo B e di quelli a tempo indeterminato, e abbia vinto un concorso di pari difficoltà e selettività di quello superato da quest'ultimi, incontra una rilevante e preclusiva discriminazione, in pratica una barriera all'ingresso alla carriera di professore di seconda fascia. Infatti, tra quelli in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, solo i ricercatori di tipo B e quelli a tempo indeterminato hanno la possibilità di essere valutati ai fini dell'inquadramento nel ruolo degli associati, a differenza dei ricercatori di tipo A i quali, alla scadenza del contratto, possono al massimo conseguire una proroga biennale.

E ciò senza una giustificazione razionale e/o non discriminatoria.

Quanto ai ricercatori a tempo indeterminato, va rilevato che questi, a differenza dei ricercatori a tempo determinato di tipo A, non hanno l'obbligo di prestare attività didattica (non integrativa), ma viceversa godono di stabilità del rapporto di lavoro, godendo quindi di una migliore prospettiva di carriera, certamente non proporzionata ai requisiti di ingresso nella stessa, ed alla qualità e quantità delle competenze loro affidate.

La rilevata maggiore stabilità del rapporto di lavoro del ricercatore a tempo indeterminato è poi avvalorata dall'art. 31, d.P.R. n. 382 del 1980, che gli consente, qualora dopo il primo triennio non superi il giudizio di conferma, in caso di ulteriore insuccesso al termine del successivo biennio, di avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione. Ed è appena il caso di ricordare che gli ultimi ricercatori a tempo indeterminato avevano ricevuto l'ulteriore benefit di essere assunti con concorsi per soli titoli in base all'art. 1, comma 7, d.l. n. 180 del 2008.

Al contrario, un ricercatore a tempo determinato di tipo A, anche se ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale e la proroga biennale a seguito di

positiva valutazione dell'attività svolta, alla scadenza del suo contratto perde il lavoro, pur essendogli attribuito il semplice ma sostanzialmente poco utile titolo di precedenza nei concorsi pubblici, in caso di pari collocazione in graduatoria, previsto nell'art. 24, comma 9, l. n. 240 del 2010 (I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni).

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News, da parte dell'Ufficio Studi, massimario e formazione**

**(8)**

**La III Sezione si pronuncia sulla modalità di presentazione delle liste per le elezioni regionali, alternativa alla raccolta di sottoscrizioni, nella Regione Sardegna.**

**[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 6 aprile 2020, n. 2305 – Pres. Garofoli ed Est. Tulumello](#)**

L'art. 21, comma 3, l. reg. Sardegna n. 1 del 2013 - che stabilisce che una delle modalità di presentazione delle liste per le elezioni regionali, alternativa alla raccolta di sottoscrizioni, è data dall'adesione di almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali - deve essere interpretato nel senso che esso non richiede alcun requisito di ultrattività (degli effetti) della dichiarazione di adesione, come non richiede neppure identità di appartenenza politica fra l'aderente e la lista, posto che il dato

normativo che rileva è unicamente quello del collegamento fra presenza nel consiglio uscente e volontà di supportare la lista medesima: sicché è inammissibile un'interpretazione additiva consistente nel subordinare la validità del requisito all'adesione "dinamica" alla lista medesima da parte del sottoscrittore, che peraltro esporrebbe la validità della partecipazione alla competizione elettorale ad eventi futuri ed incerti connessi al personale percorso politico dell'aderente.

L'art. 18, l. reg. Sardegna n. 1 del 2013, espressiva del cosiddetto principio di territorialità, garantisce ad ogni circoscrizione elettorale l'attribuzione di almeno un seggio, e che prevede che venga attribuito un seggio al candidato più votato della lista circoscrizionale che ha la maggiore cifra tra quelle ammesse all'attribuzione dei seggi, con corrispondente detrazione dell'ultimo seggio attribuito al medesimo gruppo di liste nelle altre circoscrizioni, deve essere interpretato nel senso che esso si prefigge di garantire almeno un seggio ad ogni circoscrizione, e non già di garantire un seggio alla singola lista in ogni circoscrizione, in ossequio appunto al principio di rappresentatività territoriale, senza che tale esegesi presenti possibili profili di illegittimità costituzionale.

Ha chiarito la Sezione che per valutazione discrezionale del legislatore regionale la descritta modalità di presentazione della lista è rappresentativa dell'esistenza di un apprezzabile e significativo legame, comunque sufficiente a legittimare la partecipazione alla competizione elettorale, fra la lista, e la struttura o area politica di riferimento, e la società civile: tale valutazione degli indici di rappresentatività non è irragionevole, e come tale rientra nei margini di discrezionalità che la Costituzione riconosce al legislatore in materia.

La Sezione ha escluso che possano trarsi argomenti di segno contrario dall'invocata sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017: sia perché relativa all'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati



(con individuazioni di parametri di costituzionalità relativi alla “forma di governo parlamentare disegnata dalla Costituzione”, ed evidentemente non esportabili); sia perché concernente il diverso tema del premio di maggioranza e delle soglie di sbarramento; sia, infine, perché essa specifica come “questa Corte ha sempre riconosciuto al legislatore un’ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, riservandosi una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n. 438 del 1993, ordinanza n. 260 del 2002)”.

**(9)**

**Il Tar per la Lombardia, Milano, si pronuncia sull’accordo quadro per valutazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2.**

**[Tar per la Lombardia, Milano, sezione I, decreto monocratico 22 aprile 2020, n. 596 – Pres. Giordano](#)**

Il Tar ha ritenuto di non dover sospendere la determina del Direttore Generale con la quale è stata accettata la proposta di collaborazione avanzata da una società per la valutazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2 a cura del Laboratorio di Virologia Molecolare, sotto la Responsabilità Scientifica del Responsabile della U.O.S. Virologia Molecolare.

Ha chiarito il decreto che l'accordo quadro stipulato tra la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo e la società non sembra esaurirsi in un puro accordo di collaborazione scientifica, ma pare presentare contenuti sinallagmatici con precisi vantaggi economici e conseguente valore di mercato sottratto al confronto concorrenziale.

L'accordo medesimo non sembra finalizzato alla valutazione clinica di un dispositivo diagnostico già pronto, ma all'elaborazione di nuovi test molecolari e sierologici per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2, sulla base di un prototipo della società di imprecisata consistenza, da sottoporre a sviluppo e che dovrà essere implementato in esecuzione dell'accordo stesso. In tal senso è significativo il riconoscimento dei diritti economici riguardanti la titolarità dell'invenzione per i ricercatori che hanno preso parte al progetto da cui è derivata l'invenzione medesima.

### (10)

**Il Tar per il Lazio si pronuncia sulla composizione del Comitato di esperti nominata per proporre misure necessarie per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e per la ripresa graduale nei diversi settori.**

**[Tar per il Lazio, Roma, sezione I, decreto monocratico 20 aprile 2020, n. 2915 – Pres. Savo Amodio](#)**

Va respinta l'istanza, presentata dal Codacons, di sospensione monocratica del decreto con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al medesimo misure necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché per la ripresa graduale nei

diversi settori, nella parte in cui, tra i membri con esso nominati, non risultano inclusi soggetti esperti esponenti del mondo dei consumatori e degli utenti, nonché dei settori produttivi, delle telecomunicazioni, dell'industria, della tutela della salute, del commercio, dell'agricoltura, dei trasporti, della cultura, dello sport, dei consumatori, ambiente; non è, infatti, irragionevole e, quindi, illegittima, anche alla luce della natura di atto di alta amministrazione che riveste l'impugnato provvedimento, la scelta dei membri del Comitato, effettuata valorizzandone l'esperienza professionale e non la capacità rappresentativa dei molteplici interessi, diffusi o di categoria, coinvolti dall'emergenza sanitaria.

Ha aggiunto il decreto che eventuali contributi conoscitivi e propositivi, provenienti da organi rappresentativi degli interessi dei cittadini, ben potranno essere trasmessi al Comitato di esperti, per arricchirne l'attività consultiva ad esso demandata.

## **Consiglio di Stato – Pareri**

**(11)**

**La Sezione consultiva per gli atti normativi ha reso il parere sullo schema delle disposizioni integrative e correttive al codice della nautica da diporto.**

**[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, parere 23 aprile 2020, n. 796 – Pres. Mastrandrea, Est. Neri e Pizzi](#)**

## **Normativa ed altre novità di interesse**

**(12)**

[DECRETO-LEGGE 20 aprile 2020, n. 26](#) Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. (GU Serie Generale n. 103 del 20-04-2020).

Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2020;

[\(13\)](#)

[ANAC - Delibera numero 312 del 09 aprile 2020](#) Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni.